

*Il dlgs, revisionando il contenuto del Codice, complica la vita alle stazioni appaltanti*

## Appalti, nomine Rup nel caos

### Competenza dirigenziale o politica? Pasticcio nel correttivo

DI LUIGI OLIVERI

**S**ovrapposizioni di competenze per attribuire l'incarico di responsabile unico del procedimento. Il correttivo al codice dei contratti non fa un bel regalo alle amministrazioni appaltanti, revisionando in parte il contenuto dell'articolo 31 del dlgs 50/2016. Il nuovo testo prevede che «per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento». Il testo precedente, invece, disponeva che la nomina avvenisse «nel primo atto relativo a ogni singolo intervento». La riforma apre una serie di

equivoci operativi di difficile soluzione. Prevedere, infatti, che le stazioni appaltanti «individuino» il Rup nell'atto di adozione o aggiornamento della programmazione triennale (per lavori) o biennale (per forniture o servizi) ha una conseguenza rilevante sul piano della competenza a provvedere: l'individuazione del Rup non può che spettare all'organo competente ad approvare appunto la programmazione. Che coincide con l'organo di governo; negli enti locali è addirittura il consiglio comunale. Il correttivo pone in essere una forte incoerenza con la disciplina sia della legge 241/1990 sia del lavoro pubblico. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, è nominato dal dirigente o comunque dal soggetto preposto alla direzione della struttura amministrativa e l'atto relativo è da considerare tipica espres-

sione del potere organizzativo del datore di lavoro, che spetta in via esclusiva appunto ai vertici delle strutture tecniche e non agli organi di governo. Si potrebbe pensare, dunque, che il correttivo introduca una specifica deroga ai principi di divisione delle competenze e funzioni tra politica e gestione. Tuttavia, la riscrittura dell'articolo 31, comma 1, del codice dei contratti non coordina la previsione vista sopra con quanto disposto poco oltre, ove si stabilisce che «il Rup è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa». Disposizione, questa, coerente con le regole della legge sul procedimento amministrativo e con il dlgs 165/2001, ma che aggrava il problema operativo di individuare, allora, quale sia l'organo competente alla nomina. Si potrebbe ritenere che la modifica del testo assegni all'organo il potere di «individuare»

